numero Bellinzona
3669 fr 5 3 luglio 2012

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione Settore Diritto a.c.a. sig. Gaël Buchs Quellenweg 6 3003 Berna

Modifica dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi2), dell'Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).

Signor Direttore, Egregi signori,

in relazione alla procedura di consultazione promossa dal Consiglio federale e organizzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), con comunicazione del 20 aprile scorso, prendiamo posizione esprimendovi le seguenti considerazioni, evidenziando comunque che condividiamo nel complesso i nuovi orientamenti che si intendono perseguire.

A. Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi2)

1. Sistema di finanziamento

Prendiamo atto che il sistema di finanziamento introdotto dal 1. gennaio 2008 mediante somme forfetarie versate ai cantoni disattende in parte le loro responsabilità, ossia incentivarli affinché l'aiuto sociale e le misure integrative mirino ad integrare al più presto, sia socialmente che economicamente, le persone ammesse provvisoriamente (AP) e i rifugiati (Rif). La ripartizione dei sussidi federali ricompensa piuttosto i Cantoni che riducono al minimo i loro sforzi in vista dell'integrazione.

Per ovviare a questa preoccupante tendenza la Confederazione intende mantenere un sistema di sussidio forfetario che va però a premiare i risultati ottenuti dai Cantoni nell'integrazione nel mercato del lavoro.

Riteniamo però che il nuovo sistema di calcolo è particolarmente complesso e non consente di comprendere come la Confederazione sia giunta alla nuova definizione degli importi forfetari.

Per contro vi è la certezza che il passaggio al nuovo sistema disattenderà la neutralità annunciata dei costi.



Il nuovo sistema di finanziamento penalizzerà in modo particolare i Cantoni che presentano una struttura socio-economica sfavorevole in termini di tasso di disoccupazione degli stranieri e di tasso di attività degli ammessi provvisori e dei rifugiati. Si teme che questo nuovo modo di finanziamento li penalizzi in termini finanziari a causa di fattori esterni, nonostante gli stessi siano comunque chiamati a svolgere le attività amministrative richieste per la gestione delle pratiche correnti, creando così uno scarto piuttosto marcato nella politica intercantonale della gestione dell'asilo.

Le proiezioni eseguite dimostrano che i Cantoni che già ora presentano un rimborso deficitario, con il nuovo metodo aumenteranno il loro disavanzo.

Esprimiamo quindi un parere negativo sul nuovo metodo di calcolo dei sussidi forfetari in ambito di asilo.

2. Aiuto al ritorno

Prendiamo atto con soddisfazione che il Consiglio federale intende aumentare le risorse necessarie, con un adeguamento delle indennità ai cantoni, per far fronte alle accresciute esigenze in ambito di sicurezza e di assistenza medica di base nel contesto degli allontanamenti con voli di linea o speciali.

L'apertura ad un aiuto finanziario quale incentivo alle persone in detenzione amministrativa per facilitare i rientri volontari (con relativa diminuzione dei costi creati dai voli speciali o soggiorni prolungati in carcere), corrisponde anche a un progetto "Detenzione CRS" attualmente in corso nel nostro Cantone.

Anche le indennità supplementari proposte (per esempio spese per trasporto bagaglio), trovano il nostro pieno sostegno.

B. Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Comprendiamo la necessità per la Confederazione di modificare le modalità di distribuzione della quota vincolata del 20% della somma forfetaria versata ai Cantoni a copertura delle spese sostenute per promuovere l'integrazione lavorativa dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente a loro assegnati.

Il sistema attuale che prevede il versamento della quota del 20% tra i Cantoni in funzione del tasso cantonale di occupazione tenendo conto del mercato del lavoro, non ha sortito gli effetti sperati. Non è possibile mostrare un nesso causale tra l'importo della spesa per le misure di integrazione in un Cantone e il tasso di occupazione, che dipende piuttosto dalla situazione del mercato del lavoro.

La distribuzione della quota vincolata del 20% non più in base al tasso di occupazione, bensì al numero di Rif e AP, è da noi condivisa.

C. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

1. Servizi e prestazioni all'aeroporto

Si condividono gli obiettivi che mirano a meglio disciplinare tutte le prestazioni fornite all'aeroporto, nel contesto dei rimpatri effettuati sotto scorta o per via aerea.



Per l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri la somma forfetaria per indennizzare le prestazioni fornite per le spese aeroportuali dei rinvii con voli di linea deve essere portata a fr. 350.-- invece di fr. 300.-- proposti (ritenuto che la spesa media appurata è già di fr. 358.--).

2. Partecipazione ai costi di detenzione

In maniera crescente l'UFM desidera fare ricorso ai posti disponibili presso le strutture cantonali di detenzione amministrativa, dopo una decisione negativa emessa dai centri di registrazione e procedura, con lo scopo di procedere rapidamente all'esecuzione dell'allontanamento. A tale scopo desidera in futuro stipulare dei contratti con i Cantoni. Con questo intento l'UFM vuole mantenere l'attuale importo forfetario giornaliero a fr. 140.--, ritenuto comunque che il costo medio sostenuto dai cantoni e di circa. fr. 200.--.

Considerato quanto precede, non comprendiamo per quale motivo l'UFM desidera disporre di posti di detenzione a un prezzo che non copre i costi effettivi che devono sostenere i cantoni. Chiediamo quindi che l'indennizzo forfetario ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 OEAE sia portato almeno a fr. 200.-- al giorno.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione vogliate gradire, signor Direttore ed egregi signori, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

NVI. Borradori

IL Presidente:

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali

- Delegato del Cantone per i rapporti confederali, Residenza

- Divisione degli interni, Residenza

- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Residenza

- Sezione della popolazione, Residenza